

Emendamento all'articolo 14 - ter

All'articolo 14 - ter apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "candidati dichiarati vincitori" sono aggiunte le seguenti: ". Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali previsti dalle vigenti disposizioni e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "**2-bis. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.**

2-ter. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68," sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,".

Conseguentemente:

- la rubrica dell'articolo 14 - ter è sostituita dalla seguente: "**Utilizzo delle graduatorie concorsuali e accesso al pubblico impiego**";

- la rubrica dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituita dalla seguente: "Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette".



16-12-2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

L'emendamento è finalizzato ad assicurare che le pubbliche amministrazioni, nell'effettuare le assunzioni di nuove unità di personale, destinato a sostituire anche il personale dipendente che opti per il regime pensionistico "quota 100" previsto dall'articolo 14 del decreto legge, provvedano al reclutamento anche dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (c.d. categorie protette).

La **lettera a)** prevede che le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'osservanza delle quote d'obbligo previste dagli articoli 3 e 18 della legge n. 68 del 1999 e, comunque, entro i limiti percentuali previsti dalle vigenti disposizioni, possano procedere al reclutamento delle c.d. categorie protette anche attingendo alle graduatorie dei concorsi pubblici.

In particolare, viene stabilito che, laddove nella graduatorie concorsuali siano presenti soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio, che non si trovino in una posizione utile ai fini dell'assunzione in base al numero dei posti messi a concorso ed a quelli ad essi riservati, le pubbliche amministrazioni procedano, entro i limiti delle quote di riserva d'organico previsti dalle vigenti disposizioni e sempreché vi siano delle scoperture, all'assunzione di detti candidati, anziché effettuare il reclutamento secondo le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

La **lettera b)** consta di due differenti previsioni.

Con la prima, si prevede, al fine di accelerare la assunzioni all'interno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che le procedure di reclutamento possano essere bandite senza il preventivo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.

Con la seconda, si interviene, modificandone anche la rubrica, sull'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'attuale formulazione prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in favore dei soli portatori di handicap.

Con la modifica proposta si intende estendere i programmi di assunzioni previsti dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in favore di tutti i



AL Te. 100 ²